CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

II giorno 7 dicemb 'incontro tra:	ore 2005 alle ore 10,30	, presso la sede	dell'Aran, ha avuto luogo
L' ARAN nella persona d	lel Presidente avv. Guido	Fantoni	
e le seguenti Organizzazio	oni e Confederazioni sind	acali :	
Organizzazioni sindac	ali:	Confederazio	<u>on</u> i :
FP/CGILfirm	nato	CGIL	firmato
CISL/AZIENDE	firmato	CISL	firmato
UIL/PA	_ firmato	UIL	firmato
RDB/PI	non firmato	RDB – CUB	non firmato

Al termine della riunione le parti, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo

nazionale di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO

BIENNIO ECONOMICO 2004/2005

PREMESSA

Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Pertanto, il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori risorse nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle disponibilità economiche previste per gli anni 2004 e 2005.

In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il comparto delle Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo ha inviato all'ARAN il relativo atto di indirizzo nel quale, evidenziando la necessità di concludere con la massima tempestività la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro economico finanziario derivante dagli impegni sottoscritti, ribadendo, altresì, che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.

Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentirà di raggiungere per il biennio 2004 – 2005 a regime un incremento retributivo complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo 0,5% sarà destinata alla incentivazione della produttività dei dipendenti.

Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarietà dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti retributivi derivanti dalle risorse già stanziate (pari al 4,31%) e di definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi (pari allo 0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin da ora la destinazione.

Tale intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovrà essere realizzata non appena sarà approvata la suddetta legge finanziaria a copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.

PARTE PRIMA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto

- 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui all'art. 4 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002:
 - Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
- 2. Il presente contratto collettivo nazionale si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
- 3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

PARTE SECONDA

Sezione I

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

- 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 20 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.
- 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
- 3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nella allegata Tabella C.
- 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

- 1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
- 2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.
- 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.

Art. 4 Indennità di rischio ed indennità mensile

1. Gli importi dell'indennità di rischio e dell'indennità mensile di cui all'art. 24 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati nelle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella D.

ART. 5

Norma finale e transitoria

- 1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennità di rischio e l'indennità mensile di cui all'art. 4 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,40 medi mensili procapite per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 25 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 11,10 medi mensili procapite per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.

Tabella A - Vigili del fuoco

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005	
С3	49,87	69,74	
C2	45,39	63,49	
C1	41,47	57,99	
В3	39,49	55,28	
B2	37,96	53,09	
B1	35,71	49,94	
A2	33,95	47,48	
A1	32,15	44,96	

Tabella B - Vigili del fuoco

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3	22.083,14	22.920,04
C2	20.121,90	20.883,73
C1	18.566,63	19.262,55
В3	17.687,57	18.350,93
B2	17.002,54	17.639,65
B1	16.114,59	16.713,85
A2	15.229,81	15.799,61
A1	14.401,99	14.941,55

Tabella C - Vigili del fuoco

AREE e posizioni economiche di sviluppo

Valori in Euro al 1.2.2005 per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Personale operativo

A		В			C	
	В1	В2	В3	C1	C2	C3
	16.713,85	17.639,65	18.350,93	19.262,55	20.883,73	22.920,04
	16.850,19	17.895,81	18.764,10	19.938,07	21.410,51	23.496,40
	17.129,08	18.205,68	19.228,91	20.505,14	21.937,30	24.072,77
	17.408,48	18.606,45		21.038,12	22.462,02	24.649,65
					22.988,29	

Personale STAC

A	A		В		C	
A1	A2	В1	B2	C1	C2	C3
14.941,55	15.799,61	16.713,85	17.639,65	19.262,55	20.883,73	22.920,04
15.127,47	16.002,06	16.850,19	17.895,81	19.938,07	21.565,45	23.496,40
15.359,88	16.260,29	17.129,08	18.205,68	20.505,14	21.937,30	24.072,77
15.609,84	16.526,27	17.408,48	18.606,45	21.038,12	22.462,02	24.649,65
					22.988,29	

Tabella D - Vigili del fuoco

Incrementi mensili indennità di rischio

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Incremento dal 1 aprile 2004	Indennità di RISCHIO al 1 aprile 2004
C3	9,87	603,91
C2	9,06	554,09
C1	8,40	514,03
В3	7,62	466,26
B2	7,21	441,25
B1	6,10	373,06

Incrementi mensili indennità mensile

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Posizione economica	Incremento dal 1 aprile 2004	Indennità MENSILE al 1 aprile 2004
C3	4,64	332,49
C2	4,64	332,49
C1	4,33	310,53
B2	3,62	259,38
B1	3,17	226,96
A2	2,80	200,09
A1	2,24	159,93
		-

Sezione II

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Art. 6

Aumenti della retribuzione base

- 1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 33 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.
- 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
- 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL.

Art. 7

Effetti dei nuovi stipendi

- 1. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
- 2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004.
- 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004

ART. 8

Norma finale e transitoria

- 1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennità aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,20 medi mensili pro-capite per tredici mensilità) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 37 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 10,50 medi mensili pro-capite per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.

Tabella A - Monopoli

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3 - S	49,87	69,74
СЗ	49,87	69,74
C2	45,39	63,49
C1 - S	41,47	57,99
C1	41,47	57,99
B3 - S	37,96	53,09
В3	37,96	53,09
B2	35,71	49,94
B1	33,95	47,48
A1 - S	32,15	44,96
A1	32,15	44,96

Tabella B - Monopoli

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
C3 - S	23.554,52	24.391,42
С3	22.083,14	22.920,04
C2	20.121,90	20.883,73
C1 - S	19.055,19	19.751,11
C1	18.541,84	19.237,76
B3 - S	17.880,73	18.517,84
В3	17.004,82	17.641,93
B2	16.110,07	16.709,33
B1	15.230,41	15.800,21
A1 - S	14.785,32	15.324,88
A1	14.402,11	14.941,67

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato le parti confermano che, per la concessione dei buoni pasto, la disciplina di riferimento continua ad essere costituita dall'Accordo per la corresponsione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei Ministeri del 30 aprile 1996 e successive integrazioni e modificazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 2

Con riferimento all'art. 50, comma 1, lettera b) del CCNL del 24 maggio 2000, le parti convengono sulla necessità che il valore economico del buono pasto ivi previsto, possa essere rideterminato, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'articolo medesimo, in misura non inferiore ad € 7.00.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 3

Con riferimento all'art. 37, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004 le parti prendono atto dell'opportunità che nell'ambito delle modalità di utilizzo del Fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio, ivi previsto, siano ricompresi eventuali compensi correlati ai nuovi compiti istituzionali dell'amministrazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con riferimento all'art. 5, le parti si impegnano ad individuare, nell'ambito dell'intesa ivi prevista, un criterio di ripartizione delle risorse pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,40 medi mensili pro-capite) da destinare all'indennità di rischio e all'indennità mensile al fine di contenere il divario tra le misure unitarie dei suddetti emolumenti.

Nota a verbale della RdB-CUB Pubblico Impiego

Allegata alla preintesa CCNL Aziende Biennio economico 2004-2005

La RdB-CUB valuta negativamente l'ipotesi di accordo del CCNL del personale del comparto aziende ed amministrazioni dello stato ad orientamento autonomo relativa al secondo biennio 2004-2005 poiché:

nel metodo si è evidenziata una modalità di condurre la trattativa incapace di recepire le proposte migliorative avanzate dalla RdB-CUB. Tale condizione deriva dalla scelta del Governo di riportare i lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del rapporto di lavoro pubblicistico. Una scelta che comporterà un'ulteriore perdita del potere contrattuale aggravando le condizioni lavorative ed economiche dei lavoratori.

Inoltre, la trattativa è stata condizionata dagli effetti dell'accordo del 27 maggio che ha fissato risorse economiche del tutto insufficienti. La perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni è di gran lunga superiore all'incremento previsto dall'ipotesi di accordo.

Nel merito l'ipotesi di accordo non prevede nessuna rivalutazione del valore buono pasto e, in particolare si disattende l'impegno preso, da parte del Governo, di rivalutare l'indennità di turno istituita nel precedente biennio ne si procede ad una sua stabilizzazione.

Pertanto non sottoscrive la presente ipotesi di accordo rimandando la decisione definitiva alla consultazione dei propri iscritti e dei lavoratori del comparto.

Roma, 12 ottobre 2005

p/RdB/CUB Pubblico Impiego Giuliano Greggi